

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **293/1986** (ECLI:IT:COST:1986:293)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **12/12/1986**; Decisione del **19/12/1986**

Deposito del **23/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **07/01/1987**

Norme impugnate:

Massime: **12669**

Atti decisi:

N. 293

## ORDINANZA 19-23 DICEMBRE 1986

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1978 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Pagano Michele ed altro e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 dicembre 1978 ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), "nella parte in cui non prevede il potere del perito giudiziario di agire in giudizio a tutela del proprio diritto ad un giusto onorario per l'incarico giudiziario svolto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "ininfluente o comunque non fondata";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), la quale ha espressamente abrogato (art. 13) la norma impugnata, in pari tempo legittimando (art. 11 quinto e sesto comma) il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate a proporre ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile);

e che spetta al giudice a quo verificare se alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*